RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di CLARA POLLET,SIMONE DIMITRI

Omessa dichiarazione Iva, nuovo codice tributo per la liquidazione

Operativa la nuova procedura di liquidazione dell'Iva in caso di omessa dichiarazione annuale: il debito è ricostruito con le informazioni già disponibili all'Amministrazione Finanziaria e si versa con il nuovo codice tributo 9005, senza compensazione né rateazione.

Con la risoluzione 30.09.2026, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo *"9005",* destinato al pagamento delle somme richieste con le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972.

La previsione cui dà attuazione la risoluzione è stata introdotta dall'art. 1, c. 111, lett. a) L. 199/2025. Il nuovo art. 54-bis.1 consente all'Agenzia, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, di **liquidare l'imposta anche quando manca la dichiarazione annuale Iva.** La particolarità della procedura consiste nella possibilità di ricostruire il debito attraverso informazioni già disponibili all'Amministrazione Finanziaria, quali, ad esempio, le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi trasmessi telematicamente e gli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.
La liquidazione non tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente e dall'imposta dovuta sono scomputati soltanto i versamenti effettuati. Ai fini della procedura è inoltre considerata omessa la dichiarazione presentata senza i quadri necessari alla liquidazione dell'imposta. Il sistema introduce, quindi, una modalità di liquidazione diversa da quella ordinariamente collegata al controllo di una dichiarazione presentata.
Qualora dai controlli emerga un'imposta da versare, l'esito viene **comunicato al contribuente.** Entro 60 giorni lo stesso può segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure effettuare il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione prevista per l'omessa dichiarazione. In caso di pagamento entro tale termine, la sanzione viene **ridotta a 1/3.** In assenza di pagamento o di elementi idonei a modificare la liquidazione, le somme sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.

Un primo passaggio attuativo era già arrivato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.08.2026, n. 239129, che ha disciplinato le modalità della liquidazione e delle relative comunicazioni. Il provvedimento ha previsto, tra l'altro, che il pagamento avvenga mediante modello F24, senza possibilità di utilizzare la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e senza ricorrere alla rateazione prevista dall'art. 3-bis D.Lgs. 462/1997.
Mancava, pertanto, il codice tributo necessario per identificare nel modello F24 le somme derivanti dalla nuova procedura. Con la risoluzione n. 34/E/2026 viene istituito il codice *"9005",* denominato *"art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 liquidazione dichiarazioni Iva omesse",* che consente di **versare l'importo** complessivamente richiesto nella comunicazione. Il codice deve essere indicato nella sezione *"Erario",* tra gli importi a debito, riportando anche il codice atto e l'anno di riferimento indicati nella comunicazione.
La risoluzione contempla anche il caso in cui il contribuente non versi l'intero importo riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione. A tale scopo sono istituiti 3 ulteriori codici, che permettono di distinguere le singole componenti: *"95AA"* per l'imposta, *"95BB"* per gli interessi e *"95CC"* per le sanzioni.
L'istituzione dei nuovi codici completa così il percorso applicativo dell'art. 54-bis.1; alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di determinare l'Iva anche in assenza della dichiarazione si affianca ora un **sistema di versamento specificamente riconducibile alla nuova liquidazione.**



Riproduzione vietata - lunedì 05 ottobre 2026